

Assicurazione Danni

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “**AUTO PROTETTA Gold**” Mod. 14136



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza prevede prestazioni di assistenza e garanzie all'auto ed alla persona, ed è dedicata ai correntisti di Banca del Fucino.



Che cosa è assicurato?

✓ ASSISTENZA, suddivisa in:

Assistenza al veicolo:

- *soccorso stradale*, erogato a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o totale e rapina, prevede il traino del veicolo in Italia al più vicino centro convenzionato, punto assistenza della casa costruttrice o officina autorizzata, o altro luogo da te scelto purché entro 50 Km (andata e ritorno) dal luogo del fermo oppure fino al massimale di Euro 300,00 se il sinistro avviene all'estero;
- *depannage* (soccorso sul posto), erogato entro 20 km dal luogo del fermo per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento;
- *recupero fuoristrada del veicolo*, a seguito di incidente con un massimale di Euro 300,00;
- *autovettura in sostituzione*, fornita a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o totale, rapina che abbia comportato un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera. L'autovettura in sostituzione è fornita fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni;
- *spese d'albergo*, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o totale e rapina con un massimale di Euro 100,00 per persona al giorno con un massimo di Euro 500,00 per sinistro;
- *spese per rientro o proseguimento del viaggio*, in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o totale e rapina con un massimale in Italia di Euro 350,00 e all'estero Euro 1.000,00;
- *spese di recupero del veicolo riparato o ritrovato*, a seguito di furto o rapina, con un massimale di Euro 200,00 per sinistro;
- *invio pezzi di ricambio all'estero*, in caso di guasto, incidente, incendio o furto parziale ed in mancanza dei pezzi di ricambio sul posto;
- *rimpatrio del veicolo dall'estero*, a seguito di guasto o incidente, se la riparazione richiede più di 5 giorni lavorativi o non è possibile intervenire sul posto - con un massimale di Euro 1.000,00 per sinistro;
- *auto sostitutiva sul luogo del fermo*, in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o smarrimento chiavi, con un massimale di 3 giorni, prorogabili fino a 7, a seconda dei tempi previsti per la riparazione.

Assistenza alla persona che prevede:

- *autista a disposizione*, a seguito di malattia e/o infortunio, ritiro della patente del conducente dell'auto, con un massimale in Italia di Euro 200,00 per sinistro e all'estero di Euro 400,00 per sinistro;
 - *anticipo spese legali all'estero*, in caso di incidente con arresto o minacciato arresto con un massimale di Euro 500,00.
- ✓ TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE, garanzia prestata fino al limite di Euro 10.000,00 per sinistro, illimitato per anno e copre le spese di carattere legale sostenute per:
- pretese di risarcimento danni in sede civile, nonché costituzione di parte civile in sede penale, legate a danni derivanti da incidente stradale;
 - controversie contrattuali relative al veicolo;
 - violazione delle norme di legge in caso di:
 - procedimenti penali, per delitti colposi, contravvenzioni derivanti da incidente stradale, reati dolosi solo a seguito di derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di proscioglimento, archiviazione o assoluzione;
 - responsabilità amministrativa;
 - ricorsi od opposizioni a sanzioni (multe e ammende) provvedimenti di sequestro del veicolo, ritiro, sospensione o revoca della patente;
 - anticipo cauzione all'estero fino al massimale di Euro 10.000;
 - l'interprete all'estero, nel limite del massimale;



Che cosa non è assicurato?

* Per le prestazioni di ASSISTENZA:

I veicoli, compresi i relativi rimorchi trainati:

- con peso superiore alle 3,5 tonnellate;
- non immatricolati in Italia;
- adibiti a trasporto pubblico, a noleggio, a scuola guida o pilotaggio, ai servizi di polizia pubblica o privata, soccorso pubblico o privato, al trasporto postale e/o spedizioni, competizioni sportive (gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti).

* Per la garanzia TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE non sono previste le:

- controversie di diritto fiscale e tributario;
- controversie di valore inferiore ad Euro 250,00;
- controversie contrattuali con Europ Assistance;
- spese di recupero crediti.

* Per la garanzia CRISTALLI non è prevista la riparazione/sostituzione in caso di sinistri occorsi a seguito di:

- appropriazione indebita;
- furto o rapina, consumati o tentati;
- urto o collisione con o senza veicoli identificati;
- i vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

* Per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE sono esclusi gli

- infortuni avvenuti a seguito della conduzione di veicoli:
- dati a noleggio, locazione o muniti di targa di prova;
- all'insaputa del proprietario del veicolo o contro la sua volontà;
- sottoposti a riparazione, controllo o collaudo ed il cui conducente operi in espletamento della propria attività professionale.

* Per tutte le prestazioni sono esclusi:

- i sinistri dovuti alla conduzione del veicolo da parte di persone non abilitate secondo le disposizioni di legge in vigore o in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- gli interventi nei paesi in stato di belligeranza.



Ci sono limiti di copertura?

! Le prestazioni di ASSISTENZA vengono erogate da Europ Assistance:

- alle auto con non più di 15 anni dalla data di prima immatricolazione.
- fino ad un massimo di 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza;
- ad eccezione delle prestazioni di *soccorso stradale*, *depannage*, *autovettura in sostituzione* e *auto sostitutiva sul luogo del fermo*, le restanti prestazioni sono erogate per sinistri avvenuti a più di 50 Km dal tuo comune di residenza.

Per i limiti specifici di alcune prestazioni fare riferimento al DIP Aggiuntivo.

! Per la garanzia TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE si considera come un unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tutti questi casi, sono coperti tutti gli Assicurati coinvolti, ma il massimale viene diviso tra loro, senza considerare il numero degli Assicurati e le spese che ognuno di loro ha avuto.

La garanzia inoltre non opera per:

- la difesa in caso di reati dolosi, al netto dei casi espressamente previsti;
- spese liquidate a favore di parti civili costituite contro l'Assicurato in procedimenti penali;
- il pagamento di spese collegate alla messa in atto di pene detentive o di custodia di cose;
- controversie derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove al netto di gare ACI e FMI;
- il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie;
- le controversie contrattuali, se non decorsi 3 mesi dall'acquisto della garanzia.

! Per la garanzia CRISTALLI è previsto uno scoperto del 20% nel caso di riparazione/sostituzione presso un centro non convenzionato CarGlass.

- rifacimento documenti di circolazione distrutti a seguito di incidente stradale.

In particolare sono assicurate le spese legali dell'avvocato difensore e della controparte, processuali, di mediazione, di arbitrato, di un secondo legale domiciliatario (fino al massimale di Euro 2.500,00), del consulente tecnico e di parte, dei periti, investigative, di giustizia, per atti (contributo unificato) e degli oneri di registrazione degli atti fino al massimale di Euro 500,00.

- ✓ **CRISTALLI**, garanzia operante in caso di rottura parziale o totale del parabrezza, lunotto posteriore o dei vetri laterali, dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi. È possibile avvalersi di un centro convenzionato CarGlass o di altro centro a tua scelta, con costi a carico della Compagnia o tramite rimborso a seguito di regolare fattura, fino al massimale di Euro 520,00 I.V.A. compresa per sinistro e per anno assicurativo; comprese le spese di installazione dei nuovi cristalli.
- ✓ **INFORTUNI DEL CONDUCENTE**, se il conducente subisce un infortunio a bordo del veicolo, a seguito di incidente stradale o guasto meccanico, o mentre sale o scende dal veicolo stesso, la garanzia prevede degli indennizzi prestabiliti secondo il tipo di lesione subita. Sono comprese le lesioni conseguenti l'inspirazione di gas o vapori, l'annegamento, gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, valanghe, influenze termiche ed atmosferiche, nonché all'azione del fulmine. La garanzia è operante anche per infortuni avvenuti all'estero, entro 14 giorni dall'insorgenza di eventi quali guerre o insurrezioni solamente se tali eventi non erano previsti al momento della partenza. Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata ai tuoi eredi in parti uguali.

! **Per la garanzia INFORTUNI CONDUCENTE** non è previsto alcun indennizzo in caso di infortuni avvenuti:

- in mancanza di copertura RC Auto prevista per legge;
- a persone di età superiore ai 75 anni;
- in seguito alla partecipazione ad azioni temerarie;
- partecipazioni a gare, corse e relative prove di allenamento.

Inoltre, nel caso in cui nel corso dello stesso evento si subisca più lesioni indennizzabili, il limite massimo degli indennizzi non potrà superare l'importo previsto per il caso morte.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello previsto per l'invalidità permanente.

! **Per tutte le prestazioni sono esclusi:**

- le conseguenze di guerre e terremoti, fenomeni atmosferici quali calamità naturali, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, ecc.);
- insurrezioni (scioperi o rivoluzioni), saccheggi, atti di terrorismo e vandalismo;
- guasti o incidenti dovuti a dolo dell'assicurato o dei passeggeri, tentato suicidio o suicidio.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Per tutte le garanzie:** Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Italia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
- ✓ **Per le garanzie ASSISTENZA e CRISTALLI**, la polizza è inoltre operante nei seguenti paesi: Cipro, Israele, Libano, Madera e Siria.
- ✓ **Per la garanzia TUTELA LEGALE**, la polizza è inoltre operante nei seguenti paesi: Algeria e Libia.
- ✓ **Per la garanzia INFORTUNI CONDUCENTE**, la validità è: mondo.
Fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni e/o garanzie.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio viene pagato alla banca alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, con autorizzazione di addebito in conto corrente rilasciata all'atto dell'adesione alla polizza. La Banca lo versa ad Europ Assistance.

Le rate di premio successive devono essere pagate annualmente salvo disdetta, sempre tramite addebito in conto corrente.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura 365 giorni dalla data di adesione e, in mancanza di disdetta data dall'assicurato, Europ Assistance o dalla banca, alla scadenza, è prorogata tacitamente di anno in anno.

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione fatto salvo l'accordo tra Europ Assistance e la banca e l'esistenza del rapporto di conto corrente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. con in copia la banca almeno 30 giorni prima della scadenza.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: "AUTO PROTETTA GOLD - Mod. 14136"

Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Ci sono limiti di copertura?

Assistenza (obbligatoria)

- ! Le spese di rientro o proseguimento del viaggio prevedono un limite, per sinistro, di:
 - Euro 50,00 per il taxi per raggiungere la stazione, l'aeroporto o la stazione di noleggio;
 - Euro 50,00 per il trasporto del bagaglio eccedente i limiti previsti dal mezzo utilizzato per il rientro;
 - 2 giorni di noleggio dell'autovettura, con chilometraggio illimitato.
 - ! Per le prestazioni in elenco sono inoltre escluse le spese:
 - *soccorso stradale e depannage*, per i pezzi di ricambio e di riparazione (dell'auto e/o degli accessori) e le spese del traino nel caso in cui il veicolo ha subito il sinistro al di fuori della rete stradale pubblica, o di aeree ad essa equivalenti, che richieda l'intervento di mezzi eccezionali;
 - *autovettura in sostituzione, rientro o proseguimento del viaggio, recupero del veicolo riparato o ritrovato, autista a disposizione e auto sostitutiva sul luogo del fermo*, per il carburante ed il pedaggio;
 - *autovettura in sostituzione, rientro o proseguimento del viaggio e auto sostitutiva sul luogo del fermo*, per le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio;
 - *invio pezzi di ricambio all'estero e rimpatrio del veicolo*, per i dazi doganali;
 - *recupero fuoristrada del veicolo*, per il recupero dei bagagli e/o della merce trasportata;
 - *spese d'albergo*, diverse da camera e prima colazione;
 - ! Sono inoltre esclusi i casi di immobilizzo del veicolo per:
 - tagliandi periodici e l'ordinaria manutenzione, per le prestazioni di *autovettura in sostituzione e auto sostitutiva sul luogo del fermo*;
 - le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, per le prestazioni di *autovettura in sostituzione, rientro e proseguimento del viaggio e auto sostitutiva sul luogo del fermo*;
- l'eccedenza di giorni rispetto al massimale previsto, per le prestazioni di autovettura in sostituzione, rientro e proseguimento del viaggio e auto sostitutiva sul luogo del fermo.*

Tutela Legale Circolazione (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Cristalli (obbligatoria)	! è previsto uno scoperto del 20% nel caso di riparazione/sostituzione presso un centro non convenzionato CarGlass.
Infortuni del Conducente (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro:	<p>Assistenza (obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro devi chiamare immediatamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance ai numeri 800.06.98.15 (valido per telefonate dall'Italia) o 0039.02.58.24.56.63 (valido per chiamate dall'Italia e dall'estero).</p> <p>Se non puoi telefonare, invia un fax alla Struttura Organizzativa al numero 02.58.47.72.01, oppure invia un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO</p> <p>Tutela Legale Circolazione (obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro, devi denunciarlo nel momento in cui si è verificato e/o nel momento in cui ne hai avuto conoscenza, scrivendo una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.</p> <p>E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza e copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.</p> <p>Cristalli (obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro, se vuoi avvalerti di un Centro Convenzionato CarGlass devi chiamare la Struttura Organizzativa al numero 800.069.121 (valido per telefonate dall'Italia) o al numero 0039.02.58.24.54.25 (valido per telefonate dall'Italia e dall'estero) e comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il luogo in cui ti trovi; - il numero di targa; - il tipo di veicolo; - la fascia tessera Europ Assistance riportata sul Modulo di Adesione. <p>Se preferisci avvalerti di un Centro/Tecnico di tua fiducia, chiama la Struttura Organizzativa ed entro dieci giorni dalla data del sinistro, fai la denuncia. Per fare la denuncia: scrivi una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano. Sulla busta scrivi "Struttura Organizzativa – Garanzia Cristalli".</p> <p>E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.</p> <p>Infortuni del Conducente</p> <p>In caso di sinistro, devi fare la denuncia entro e non oltre tre giorni dal suo verificarsi.</p> <p>Per fare la denuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accedi al portale http://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedi direttamente al sito www.europassistance.it/sezioni/sinistri) oppure - scrivi una lettera raccomandata A/R ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano. Sulla busta scrivi: "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Infortuni" <p>E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.</p>

	<p>Assistenza Diretta/ in convenzione:</p>	<p>Assistenza (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza.</p> <p>Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.</p> <p>Cristalli (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Cristalli.</p> <p>Infortunati del Conducente (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese:</p>	<p>Assistenza (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Cristalli (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Infortunati del Conducente (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p>
	<p>Prescrizione:</p>	<p>Assistenza (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p> <p>Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta</p> <p>Cristalli (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta</p> <p>Infortunati del Conducente (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni</p>	
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Assistenza (obbligatoria) Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance</p>	

	<p align="center">Tutela Legale Circolazione (obbligatoria)</p> <p>Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.</p> <p align="center">Cristalli (obbligatoria)</p> <p>Se decidi di avvalerti di un Centro/Tecnico di tua fiducia, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.</p> <p align="center">Infortunati del Conducente (obbligatoria)</p> <p>Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.</p>
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Il mezzo di pagamento ammesso è l'addebito in conto corrente.
Rimborso	<p align="center">Recesso in caso di sinistro</p> <p>Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.</p> <p>Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p align="center">Recesso in caso di sinistro</p> <p>Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.</p> <p>Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p>
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborso"



A chi è rivolto questo prodotto?

<p>Questo prodotto è rivolto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proprietari/possessori di un veicolo - che non abbiano più di 75 anni - che vogliano tutelare la propria mobilità su strada - che vogliano tutelare la propria persona in caso di infortuni da circolazione.



Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 25,00%
--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; - Fax: 02.58.47.71.28 - Pec: reclami@pec.europassistance.it - E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. <p>Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .</p>
All'IVASS	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance.</p> <p>nel reclamo devi indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Puoi trovare il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.</p>
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria , è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</p> <p>In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</p> <p>In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 14136

Auto Protetta Gold

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 14136 – ED. 01/01/2019

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali. Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati *processi decisionali automatizzati* che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,³ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁴ Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
 - I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
 - I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
 - I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
- In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto

può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: **BANCA DEL FUCINO S.p.A.** con sede in Roma, Via Tomacelli, 107 - P.IVA 00923361000.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice delle strade, per veicolo si intende quello ad uso proprio, di un familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate immatricolato in Italia e può essere:

- a. autovettura;
- b. rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture di cui al punto a.

Sono esclusi i veicoli adibiti a trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o pilotaggio, competizioni sportive, servizi di polizia pubblica o privata, di ambulanza o soccorso pubblico o privato, a trasporto postale e/o spedizioni.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., **all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza**, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, **è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.**

Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art.4. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.

Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art.6. ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON LA CONTRAENTE

In caso di estinzione del rapporto con la Contraente da parte dell'Assicurato, la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo.

Art.7. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.8. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art.9. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.10. PREMIO

L'Assicurato, dalla data indicata sul Modulo di Adesione autorizza il Contraente all'addebito sul conto corrente del seguente premio lordo annuo pro-capite:

Soluzione auto GOLD: Euro 185,00 di cui imposte Euro 15,65

- Ramo Assistenza (R18): **Euro 75,00** di cui imposte **Euro 6,82.**
- Ramo TL Circolazione (R17): **Euro 20,00** di cui imposte **Euro 2,38.**
- Ramo Corpi veicoli terrestri (R3): **Euro 45,00** di cui imposte **Euro 5,35.**
- Ramo Infortuni (R1): Euro **45,00** di cui imposte Euro **1,10.**

Art.11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.*

Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.13. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell' Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 13 bis – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente: qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio, collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:

- Determinarne l'immobilizzo;
- Consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- Essere in condizioni di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.

Le aree private sono equiparate a quelle pubbliche.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.

Residenza: Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.14. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- il correntista di Banca del Fucino S.p.A., sottoscrittore del Modulo di Adesione, nonché il conducente autorizzato alla guida del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione stesso; ivi compreso l' eventuale nuovo veicolo del quale sia stata effettuata idonea comunicazione (targa e data immatricolazione) ad Europ Assistance.

Art.15. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino **a tre volte**, per ciascun tipo durante, il periodo di durata della Polizza. Le suddette prestazioni sono dovute in seguito a sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente se verificatisi in località distanti più di 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato stesso.

Non sono soggette a tale limitazione chilometrica le prestazioni di "Soccorso stradale", "Depannage" "Autovettura in sostituzione" e "Auto sostitutiva sul luogo del fermo".

Le prestazioni sono fornite a veicoli con non più di 15 anni dalla data di prima immatricolazione.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AL VEICOLO

1 SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, o venisse ritrovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino Centro Autorizzato Europ Assistance, per i sinistri avvenuti in Italia;
oppure
- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina meccanica più vicina;

oppure

- al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino alle destinazioni elencate in precedenza e/o entro il chilometraggio previsto, per i sinistri avvenuti in Italia;
- fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all'estero.

Sono escluse dalla prestazione:

- **le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;**
- **le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).**

2 DEPANNAGE

(prestazione erogata solo in Italia)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà:

- alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- **le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;**
- **le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).**

3 RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

Sono escluse dalla prestazione:

- **i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.**

4 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), oppure in caso di furto o rapina, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.

Sono esclusi dalla prestazione:

- **i casi di immobilizzo del rimorchio;**
- **i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);**
- **le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.**

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

5 SPESE D'ALBERGO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla prestazione:

- **le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.**

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà informare la Struttura Organizzativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo.

6 RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato ed ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 350,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'Italia, qualunque sia il numero delle persone coinvolte;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 se il rientro/proseguimento avverrà dall'estero, qualunque sia il numero delle persone coinvolte;
- il costo del taxi fino ad un massimale di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assistito per raggiungere l'eventuale stazione, aeroporto, stazione di noleggio;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni;
- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, resta a carico di Europ Assistance fino ad un massimo di Euro 50,00 complessive per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);**
- **le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.**

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l'autovettura.

7 RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO O RITROVATO DOPO IL FURTO O RAPINA

(prestazione erogata solo in Italia)

Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo o ritrovato dopo furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di:

- Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia;

Sono escluse dalla prestazione:

Le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

8 AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO, MALATTIA, RITIRO PATENTE DI GUIDA

Qualora l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per una malattia e/o per un infortunio, o a seguito del ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell'autista fino ad un massimo di:

- Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia;
- Euro 400,00 per sinistro avvenuto all'Estero.

Sono escluse dalla prestazione:

Le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. In caso di ritiro della patente, dovrà inviare, a mezzo fax, alla Struttura Organizzativa apposita documentazione comprovante il ritiro del documento.

9 INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo, con spese a carico di Europ Assistance, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. Europ Assistance non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.

Sono esclusi dalla prestazione:

- **il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al suo rientro in Italia;**
- **i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;**
- **i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;**
- **i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.**

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

10 RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto o incidente avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai cinque giorni lavorativi presso un'officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di custodia del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.000,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione:

- ***il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro;***
- ***il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;***
- ***il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;***
- ***il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.***

Obblighi dell'Assicurato:

Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa.

11 ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato d'arresto, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la parcella del legale.

Massimale:

Europ Assistance anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 500,00.

Sono esclusi dalla prestazione:

- ***i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;***
- ***i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.***

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

12 AUTO SOSTITUTIVA SUL LUOGO DEL FERMO

(Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, tentato furto, furto parziale e smarrimento chiavi, venga erogata la prestazione "Soccorso Stradale", la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, 24 h su 24, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza conducente, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, presso il luogo di fermo del veicolo o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, Europ Assistance terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione di noleggio convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della Casa Costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato fino ad un massimo di 7 giorni.

L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio:

- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.

Sono escluse dalla prestazione:

- ***le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;***
- ***le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;***
- ***le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato mediante carta di credito;***
- ***l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.***

Inoltre, la prestazione non è operante per:

- ***immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;***
- ***operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.***

Art.16. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La Polizza ha vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.

Art.17. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) *non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;*
- b) *partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;*
- c) *guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) *scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- e) *dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;*
- f) *tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;*
- g) *conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;*

E', inoltre, escluso tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Art.18. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.19. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

Art.20. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione nei confronti di ogni Assicurato decorre dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e scade alle ore 24.00 del 365° giorno successivo al giorno di decorrenza, ed in seguito si rinnoverà tacitamente di un anno e così di seguito di anno in anno, finché l'Assicurato rimarrà cliente del Contraente, salvo diversa comunicazione da parte del Contraente o di Europ Assistance oppure salvo disdetta scritta, da inviarsi ad Europ Assistance e in copia conoscenza alla Contraente stessa, da parte dell'Assicurato almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'assicurazione. Il rinnovo dell'Assicurazione è subordinato alla validità della presente Convenzione. In caso di estinzione del conto corrente la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo.

Art.21. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell'Assicurato.**

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell' Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA").

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 e 174.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art.22. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti :

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza se e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art.23. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.

In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art.24. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art.25. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art.26. RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE "CIRCOLAZIONE"

Art.27. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale indicato all'Art. "Determinazione del Massimale" per sinistro illimitato per anno**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso.
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art.28. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- a. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- b. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art.29. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- il correntista di Banca del Fucino S.p.A., sottoscrittore del Modulo di Adesione, nonché il conducente autorizzato alla guida del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione stesso, i trasportati e i componenti del suo nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia.

In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato Contraente

Art.30. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
5. le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza;
6. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
7. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per i punti 6 e 7 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Società garantisce inoltre:

- l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Art.31. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art.32. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata per:

- a. *le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;*
- b. *le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- c. *le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;*
- d. *il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";*
- e. *le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;*
- f. *controversie contrattuali con Europ Assistance;*
- g. *il recupero crediti;*
- h. *controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".*

L'assicurazione non vale, inoltre:

- i. *se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;*
- j. *quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*
- k. *quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;*
- l. *quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del Nuovo Codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
- m. *quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).*

Art.33. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione nei confronti di ogni Assicurato decorre dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e scade alle ore 24.00 del 365° giorno successivo al giorno di decorrenza, ed in seguito si rinnoverà tacitamente di un anno e così di seguito di anno in anno, finché l'Assicurato rimarrà cliente del Contraente, salvo diversa comunicazione da parte del Contraente o di Europ Assistance oppure salvo disdetta scritta, spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., da inviarsi ad Europ Assistance da parte dell'Assicurato almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'assicurazione. Il rinnovo dell'Assicurazione è subordinato alla validità della presente Convenzione. In caso di estinzione del conto corrente la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo.

Art.34. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Per la presente sezione l'assicurazione è prestata nel limite del massimale di **Euro 10.000,00** per sinistro illimitato per anno.

SEZIONE III – ASSICURAZIONE CRISTALLI

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Centro Convenzionato: il concessionario, la filiale o l'officina autorizzata dalla rete CarGlass che ha sottoscritto specifica convenzione con Europ Assistance.

Cristalli: sono l'insieme dei vetri di un veicolo, costituiti da:

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- vetri laterali.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.35. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica, correntista di Banca del Fucino S.p.A, residente in Italia, proprietaria del veicolo indicato nel Modulo di Adesione; ivi compreso l' eventuale nuovo veicolo del quale sia stata effettuata idonea comunicazione (targa e data immatricolazione) ad Europ Assistance.

Art.36. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati CarGlass dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

A)Qualora l'Assicurato, a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del veicolo identificato in polizza e desiderasse avvalersi per la riparazione/sostituzione dei cristalli di un Centro Convenzionato CarGlass, la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il Centro Convenzionato più vicino.

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, **nei limiti del massimale di € 520,00 I.V.A. compresa, per sinistro e per anno assicurativo.**

B)Qualora l'Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del veicolo identificato in polizza e desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, **fino alla concorrenza del massimale di € 520,00 I.V.A. compresa, per sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 20%.**

Per entrambe le forme scelte, l'assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei nuovi cristalli.

In nessun caso, sulle parti sostituite verrà applicato il deprezzamento dovuto all'età del veicolo.

Art.37. ESTENSIONE TERRITORIALE

A) Qualora l'Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato CarGlass, la garanzia cristalli è valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

B) Qualora l'Assicurato intenda avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, la garanzia cristalli è valida in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Art.38. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri occorsi in seguito a:

- a.** *gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;*
- b.** *guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c.** *scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- d.** *dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;*
- e.** *appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);*
- f.** *furto o rapina, consumati o tentati;*
- g.** *urto o collisione con o senza veicoli identificati;*
- h.** *tutto quanto non è espressamente indicato nell'art. "OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE".*

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

Art.39. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A) In caso di sinistro l'Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato CarGlass dovrà:

- Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.069.121 (Italia) o al numero nero 02.58.24.54.25 (Italia / Estero);

e comunicare:

- il luogo in cui si trova;
- il numero di targa;
- il tipo di veicolo;
- la fascia tessera Europ Assistance riportata sul Modulo di Adesione.

B) Nel caso in cui l'Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, potrà contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del sinistro, dovrà darne avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "**Struttura Organizzativa – Garanzia Cristalli**" e allegando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di targa;
- la fascia tessera Europ Assistance riportata sul Modulo di Adesione;
- le circostanze dell'accaduto;
- originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) dell'emittente e dell'intestatario della fattura stessa.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.40. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Solo nel caso in cui l'Assicurato, intenda avvalersi per la riparazione/sostituzione del cristallo del veicolo di un Centro/tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO", Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale di Euro 520,00, I.V.A. compresa, e con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Art.41. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione nei confronti di ogni Assicurato decorre dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e scade alle ore 24.00 del 365° giorno successivo al giorno di decorrenza, ed in seguito si rinnoverà tacitamente di un anno e così di seguito di anno in anno, finché l'Assicurato rimarrà cliente del Contraente, salvo diversa comunicazione da parte del Contraente o di Europ Assistance oppure salvo disdetta scritta, da inviarsi ad Europ Assistance e in copia conoscenza alla Contraente stessa, da parte dell'Assicurato almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'assicurazione. Il rinnovo dell'Assicurazione è subordinato alla validità della presente Convenzione. In caso di estinzione del conto corrente la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo.

SEZIONE IV- ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Inabilità temporanea: la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.

Infornuto: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Art.42. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- il correntista di Banca del Fucino S.p.A., sottoscrittore del Modulo di Adesione, nonché il conducente autorizzato alla guida del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione stesso; ivi compreso l' eventuale nuovo veicolo del quale sia stata effettuata idonea comunicazione (targa e data immatricolazione) ad Europ Assistance.

Art.43. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1 Infortuni

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (inteso come il legittimo conducente) possa subire a bordo del veicolo identificato nel Modulo di Adesione. Sono compresi anche gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.

La garanzia comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.

Sono compresi in garanzia anche:

- 1) le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- 2) l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- 3) gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- 4) gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.

L'assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi per Morte e Invalidità Permanente previsti alla "Tabella indennizzi" di cui all'art. - *Indennizzi*.

2 Rischio di guerra all'estero

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero derivanti da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero.

3 Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente; invece gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso.

Art.44. VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida in quanto:

1. il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;
2. il trasporto avvenga utilizzando un Veicolo, come sopra definito, che richieda per la conduzione la patente B. **Sono esclusi i veicoli dati a noleggio, locazione o muniti di targa prova;**
3. il Veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge e di età non superiore ad anni 75;
4. il Veicolo sia coperto dall'assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche.

Art.45. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione valida in tutto il Mondo.

Art.46. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

1. *gli infortuni avvenuti quando il veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;*
2. *gli infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni;*
3. *gli infortuni subito in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'Automobile Club Italiano;*
4. *gli infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;*
5. *gli infortuni derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzione vulcanica e inondazione;*
6. *gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
7. *le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.*

L'assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro che, nell'espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo.

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da infortunio.

Art.47. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Qualora l'Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla "Tabella Indennizzi", il limite massimo di indennizzabilità non potrà superare la somma indicata nella stessa tabella come capitale Morte.

Art.48. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre tre giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <http://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto tramite raccomandata A/R ad **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Infortuni**" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
 - la fascia tessera Europ Assistance riportata nel Modulo di Adesione;
 - le circostanze dell'accaduto;
 - certificato medico contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;
 - certificati medici che documentino il decorso delle lesioni;
 - in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.49. LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione vale per persone di età non superiore a **75 anni**.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, da diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

Art.50. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" riportato nelle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" e dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art.51. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art.52. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione nei confronti di ogni Assicurato decorre dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e scade alle ore 24.00 del 365° giorno successivo al giorno di decorrenza, ed in seguito si rinnoverà tacitamente di un anno e così di seguito di anno in anno, finché l'Assicurato rimarrà cliente del Contraente, salvo diversa comunicazione da parte del Contraente o di Europ Assistance oppure salvo disdetta scritta, da inviarsi ad Europ Assistance e in copia conoscenza alla Contraente stessa, da parte dell'Assicurato almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'assicurazione. Il rinnovo dell'Assicurazione è subordinato alla validità della presente Convenzione. In caso di estinzione del conto corrente la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo.

Art.53. INDENNIZZI

L'indennizzo riconosciuto per gli infortuni che determinino Invalidità Permanente o Morte di cui all'Art. "Oggetto dell'Assicurazione Infortuni" è quello riportato nella seguente tabella:

Tabella indennizzi

TIPOLOGIA DI LESIONE	Indennizzi Euro
CAPITALE MORTE	50.000
LESIONI APPARATO SCHELETRICO	
CRANIO	
FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI	1.200
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	1.200
FRATTURA LEFORT I (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	2.000
FRATTURA LEFORT II O III (non cumulabili tra loro n con LEFORT I)	4.000
FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)	400
FRATTURA OSSA NASALI	400
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO)	2.000
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	3.500
COLONNA VERTEBRALE	
TRATTO CERVICALE	
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6.000
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	400
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA	8.500
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA	6.000
TRATTO DORSALE	
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	3.000
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA	6.000
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	400
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	400
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA	400
FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	6.000
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	6.000
FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	400
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	400
OSSO SACRO	
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	2.500
COCCIGE	
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	2.500
BACINO	

FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	2.800
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO)	5.000
TORACE	
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO)	400
FRATTURA STERNO	2.000
FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA	400
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO)	400
ARTO SUPERIORE (DX o SX)	
BRACCIO	
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	400
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	4.000
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	4.000
AVAMBRACCIO	
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSIT RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	2.500
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	3.500
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	2.500
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	400
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	6.000
POLSO E MANO	
FRATTURA SCAFOIDE	2.000
FRATTURA I METACARPALE	1.800
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA	
POLLICE	5.000
INDICE	3.000
MEDIO	400
ANULARE	400
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA	
POLLICE	2.500
INDICE	400
MEDIO	400
ANULARE	400
FRATTURA TERZA FALANGE DITA	
INDICE	400
MEDIO	400
ANULARE	400
ARTO INFERIORE (DX o SX)	
FRATTURA FEMORE	
DIAFISARIA	2.000
EPIFISI PROSSIMALE (PROTESI D'ANCA)	9.500
EPIFISI PROSSIMALE NON PROTESIZZATA	2.500
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	2.500
FRATTURA ROTULA	1.500

FRATTURA TIBIA	
DIAFISARIA	1.500
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	3.000
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	2.000
FRATTURA PERONE	
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	2.000
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA E SCOMPOSTA	2.500
PIEDE	
TARSO	
FRATTURA ASTRAGALO	3.500
FRATTURA CALCAGNO	4.000
FRATTURA SCAFOIDE	400
FRATTURA CUBOIDE	2.000
FRATTURA CUNEIFORME	400
METATARSI	
FRATTURA I METATARSALE	2.000
FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE	400
LESIONI PARTICOLARI	
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)	2.500
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	5.000
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	6.000
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	5.000
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	7.500
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)	400
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	15.000
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	12.500
PERDITA TOTALE DELLA FACOLT VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	50.000
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	6.000
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	12.500
PERDITA NASO (oltre i due terzi)	7.500
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	12.500
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	1.250
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	2.500
PROTESI D'ANCA (non cumulabile)	10.000
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)	10.000
PATELLECTOMIA TOTALE	7.500
PATELLECTOMIA PARZIALE	2.000
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	1.250
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	7.500
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	12.500
USTIONI ESTESE A PI DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA	16.500
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE	

ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	3.000
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	3.000
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	3.000
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) - valore massimo per ogni dito-	5.000
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	5.000
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	2.000
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)	3.000
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	3.000
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	3.000
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	3.000
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	5.000
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile-	2.500
LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito-	400
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)	2.500
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	5.000
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	2.000
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	7.500
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro-	5.000
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	400
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	2.500
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	4.000
AMPUTAZIONI	
ARTO SUPERIORE	
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE	30.000
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	25.000
AMPUTAZIONE POLLICE + 3 DITA	20.000
AMPUTAZIONE POLLICE + 2 DITA	15.000
AMPUTAZIONE 2 DITA	7.500
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	7.500
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI ALTRE DITA	2.500
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	6.000
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE ALTRE DITA	1.250
AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DITA LUNGHE	3.000
ARTO INFERIORE	
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della met della coscia)	30.500
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA MET DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio)	30.500

AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio)	30.500
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	25.000
PERDITA DI UN PIEDE	25.000
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	12.500
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	50.000
PERDITA DELL'ALLUCE	7.500
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	3.500

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

800.069815 e 02.58245663

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Targa e modello del veicolo
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- fascia tessera Europ Assistance riportata nel Modulo di Adesione
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze. L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.